

STATUTO

**L'ISOLA CHE NON C'E'
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS ZONA INDUSTRIALE
PREDDA NIEDDA SUD STRADA 22 SNC
Numero REA: SS - 165802
Codice fiscale: 02323240909
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2008 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
 Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
 Tel. 0793056053 Fax 0793055905
 studio@notaiporqueddu.it

STATUTO DELLA SOCIETA'

"L'ISOLA CHE NON C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel comune di Sassari la Società Cooperativa denominata

"L'ISOLA CHE NON C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle

leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme

Allegato "A" al
 rep. 7565/5083

sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi se-

condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050, e potrà essere prorogata con delibe-

ra dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fi-

ni di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso

la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1

lettera a) della legge n.381/91.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 4

	La Società Cooperativa Sociale ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di	
	lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato.	
	La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutua-	
	lità e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe	
	le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a	
	particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle mede-	
	sime, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 08.11.1991 n° 381 e	
	con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi	
	professionali o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, si	
	propone gli scopi seguenti:	
	- Organizzare e gestire scuole materne, asili nido, baby-parking, strutture residen-	
	ziali e semiresidenziali per l'infanzia, laboratori giardini e centri misti per l'infan-	
	zia, ludoteche, biblioteche, in forma diretta o convenzionata anche con enti pub-	
	blici e privati;	
	- gestire strutture sociali quali asili nido, scuole materne, colonie estive, centri di	
	aggregazione per attività scolastiche, parchi gioco per bambini, comunità allog-	
	gio, case famiglia, case protette, centri di accoglienza, orfanotrofi;	
	- accoglimento e custodia dei bambini presso gli istituti scolastici, nell'orario pre-	
	cedente l'inizio delle lezioni e successivo al termine delle stesse;	
	- assistenza agli anziani;	
	- attività teatrale per l'infanzia e l'adolescenza;	
	- organizzare e gestire locali idonei per organizzare manifestazioni e feste per	
	bambini;	
	- organizzare e gestire centri sociali per minori diretti alla promozione di iniziati-	
	ve ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva;	

	- svolgere attività socio educative, finalizzate alla prevenzione ed al recupero del	
	disagio giovanile e alla prevenzione dell'abbandono scolastico; a tal fine la coo-	
	perativa potrà proporre forme di collaborazione agli istituti scolastici del territorio	
	per far svolgere ai bambini i compiti e/o permettere il recupero del programma di-	
	dattico laddove necessari e con la guida di insegnanti qualificati;	
	- gestire laboratori finalizzati alla socializzazione e allo sviluppo di specifiche ca-	
	pacità ludiche;	
	- gestire attività musicali;	
	- impartire semplici lezioni igienico-sanitarie (pulizia e salvaguardia del proprio	
	corpo) e di educazione alla salute;	
	- fornire servizi di assistenza, e baby sitting ai bambini, in forme domiciliari o so-	
	cializzate, garantendo la salute, l'igiene e la sicurezza, la prevenzione e condivi-	
	dendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;	
	- organizzare fiere, circoli ricreativi, soggiorni vacanze, campeggi, colonie, lezio-	
	ni, seminari, dibattiti, gite, attività culturali e ricreative, mense e pensioni ed ogni	
	iniziativa utile agli scopi sociali;	
	- svolgere attività assistenziale, anche infermieristica sanitaria, di sostegno e ria-	
	bilitazione, sia domiciliare che prestata in strutture private, pubbliche o scolasti-	
	che, a favore dell'infanzia e minori disabili, portatori di handicap e di chiunque	
	comunque si trovi in stato di bisogno o di emarginazione;	
	- fornire servizi di trasporto, con mezzi propri o dati in locazione alla cooperativa,	
	per minori, adolescenti e disabili;	
	- servizio assistenza sullo scuolabus ai bambini delle scuole materne, elementari e	
	medie inferiori;	
	- promuovere corsi di aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci,	

	partecipando o organizzando convegni, congressi, viaggi d'istruzione, corsi di spe-	
	cializzazione e riqualificazione ed ogni altra analoga attività inerente al raggiungi-	
	mento del suddetto scopo;	
	- collaborare con la pubblica amministrazione e gli enti privati per promuovere	
	indagini conoscitive sui bisogni sociali;	
	- partecipare ai pubblici appalti;	
	- collaborare con pubbliche amministrazioni ed enti privati per la realizzazione di	
	piani socio-assistenziali, di corsi di formazione professionale per docenti, educa-	
	tori, personale paramedico e per tutti coloro che operano o intendono operare nel-	
	l'ambito della rieducazione e del reinserimento dei soggetti considerati deboli.	
	La Società Cooperativa Sociale potrà partecipare ai pubblici appalti, compresi	
	quelli indetti dalla Comunità Europea.	
	Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di	
	categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche,	
	di lavoro e di servizi.	
	La Società Cooperativa Sociale potrà collegarsi nelle forme più opportune con al-	
	tre imprese anche cooperative, approvvigionarsi a migliori condizioni delle mate-	
	rie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività.	
	In via meramente secondaria e strettamente strumentale al conseguimento dell'og-	
	getto sociale principale la Società Cooperativa Sociale potrà compiere qualunque	
	altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.	
	Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o similari, la Società Co-	
	operativa Sociale potrà assumere incarichi e/o appalti da soggetti sia pubblici che	
	privati.	

	Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la Società Co-	
	operativa Sociale potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la ge-	
	stione delle attività sopra elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferi-	
	menti e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti di Credito e da	
	Società Finanziarie e da altri enti pubblici e privati.	
	La Società Cooperativa Sociale, tra l'altro, potrà assumere interessenze e parteci-	
	pazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale.	
	Inoltre la Società Cooperativa Sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché program-	
	mare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.	
	La Società Cooperativa Sociale inoltre curerà la formazione l'aggiornamento cul-	
	turale e professionale dei propri soci, usufruendo delle Normative Nazionali, Co-	
	munitarie e Regionali vigenti previste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e	
	le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutte quelle	
	operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, ipoteca-	
	rie e fidejussorie, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	I soci sono divisi nelle seguenti categorie:	

	- soci cooperatori: che esercitano la loro attività ricevendo un compenso di qual-	
	siasi natura o entità;	
	- soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini	
	di solidarietà, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci;	
	- soci sovventori: quali apportatori di capitale non remunerato per sostenere gra-	
	tuitamente l'attività della cooperativa;	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese iden-	
	tiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Co-	
	operativa.	
	Articolo 6	
	Possono far parte della cooperativa soci volontari che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	I loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di la-	
	voro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Articolo 7	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	

	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in gra-	
	do di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467,	
	comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'e-	
	ventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi	
	come soci ordinari;	
	d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del	
	periodo d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previ-	
	sti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Articolo 8	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministra-	
	tivo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d)	

	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera all'unanimità sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di riget-	
	to della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Articolo 9	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	-del capitale sottoscritto;	

	-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adotta-	
	te dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 10	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è di-	
	verso da persona fisica.	
	Articolo 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso. L'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della co-	

	municazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, i recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 12	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di al-	
	meno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	

	Contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comu-	
	nicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 13	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24,	
	lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilanci dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 15	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso do-	
	vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nel-	
	la partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Coope-	
	rativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra es-	
	si, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	Articolo 16	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è diventato operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	

	to sarà devoluto con deliberazione dall'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b),c),d), ed e), dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclu-	
	sione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Cooperativa, i socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 17	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono es-	
	sere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n° 59.	
	Articolo 18	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	

	ra o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di 200 unità.	
	Articolo 19	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della e-	
	missione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gra-	
	dito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrati-	
	vo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	Articolo 20	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinato con	
	deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore al 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci coope-	
	ratori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme di soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza di voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 21	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.	
Articolo 22	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
1) da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);	
2) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna	
di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il po-	
tenziamento aziendale;	
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il	
valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
eredi dei soci deceduti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
ai sensi del precedente art. 9;	
d) dalla riserva straordinaria;	
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statu-	
to.	
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per delibera-	
zione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
ciale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
Articolo 23	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo ammi-	
nistrativo.	
Il socio che intende trasferire , anche in parte, le proprie quote deve darne comu-	

	nicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indi-	
	cazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua respon-	
	sabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni da ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Cooperativa deve iscrivere nel libro di soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Articolo 24	
	L'esercizio sociale va da 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate	
	dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n° 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	viste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n° 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le determinazio-	
	ni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserva	
	divisibile tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanzia-	
	tori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 25	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	portare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla determinazione	
	del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata	

	considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 26	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Articolo 27	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministra-	
	tivo, mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail oppure diramato per	
	iscritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessu-	
	no si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 28	
	L'Assemblea.	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone	
	gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti se-	

	condo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sinda-	
	cale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve esse-	
	re redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministra-	
	tivo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla	
	loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-	
	que no oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 29	

	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine dei giorni.	
	Articolo 30	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potran-	
	no avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 31	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cin-	
	que) voti da determinarsi in Assemblea a momento dell'ingresso del socio in coo-	
	perativa.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	

	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 32	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Orga-	
	no amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 33	
	La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cin-	
	que), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica sino a revoca.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.	
	Articolo 34	

	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla	
	legge o da presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ecce-	
	zione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine	
	del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 35	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta da Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 36	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	

	no a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti co-	
	stituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Ammi-	
	nistratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, i quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministrato-	
	re unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea	
	rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Articolo 37	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se no-	
	minato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particola-	
	ri cariche.	
	Articolo 38	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può no-	
	minare direttori generali, Istitutori, e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di at-	

	ti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Articolo 39	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatori per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale ei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della no-	
	mina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integral-	
	mente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 40	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.	
	Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	

	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 41	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola	
	zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene con-	
	to della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Pre-	
	sidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.	
	Lgs. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs.	
	n° 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbi-	
	trale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta nel caso di	
	cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n° 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre	
	un C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 42	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata ese-	
	cuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valuta-	
	ta quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi ob-	
	blighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della	
	sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 43	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 44	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Articolo 45		
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal		
presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per		
meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti		
verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste		
dal precedente art. 29.		
Articolo 46		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-		
luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai		
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-		
rogabili e devono essere di fatto osservati.		
Articolo 47		
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge		
sulle società cooperative.		
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina		
delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compati-		
bili, le norme delle società a responsabilità limitata.		
F.to: Maddalena Deiana		
F.to: Diletta Mannu		
F.to: Garzoli Giovanna		
F.to: Andrea Porqueddu Notaio (sigillo)		
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su		
supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000,		
che si trasmette ad uso Registro Imprese.		